



REGOLAMENTO DI GESTIONE

TITOLO I - NORME GENERALI

ARTICOLO 1

Il presente Regolamento disciplina l'uso delle infrastrutture portuali e la somministrazione di servizi nel porto turistico denominato "**Marina dei Presidi**", Comune di Monte Argentario (GR), Porto Ercole, d'ora in avanti indicato come "**Marina**" e si applica a tutti i **Clienti** fruitori dello stesso.

Per "**Marina**" si intende il compendio costituito da aree del demanio marittimo e del mare territoriale, ubicato in Porto Ercole meglio descritto ed individuato negli Atti di cui al successivo Articolo 2, cui si fa esplicito riferimento anche in ordine ad eventuali interpretazioni del presente Regolamento.

Marinedi S.r.l., con sede legale in Roma (RM), Via Ajaccio, 14, nel presente Regolamento sarà indicata semplicemente come "**Società**" mentre con la denominazione di "**Cliente**" sarà indicata la persona fisica o giuridica ed i suoi aventi causa, cui risulta comunque assegnato, mediante qualsivoglia forma contrattuale, il diritto di godimento di beni ubicati nel **Marina** (posto barca) o che comunque intenda usufruire di prestazioni e servizi anche accessori e complementari nell'ambito del **Marina** stesso.

ARTICOLO 2

La **Società** esercita la gestione del **Marina** in virtù della concessione demaniale marittima, di cui la stessa è titolare, rilasciata dal Comune di Monte Argentario in data 29/5/2018 n. 488/2018 e ha provveduto ad attivare una gestione dell'area concessa e consegnata, al fine di garantire le varie funzionalità del Marina.

ARTICOLO 3

La **Società** si riserva il diritto di aggiornare, integrare e modificare il presente Regolamento al fine di meglio assicurare la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza del **Marina**.

ARTICOLO 4

Ferme restando le competenze delle Autorità Pubbliche, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento sono assicurate e controllate dal personale dipendente della **Società**, il quale è munito di una specifica divisa, o di altro idoneo mezzo di riconoscimento.

La **Società** provvederà altresì al controllo ed al coordinamento dei servizi effettuati da terzi per suo conto.

ARTICOLO 5

La **Società** si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento l'esatta applicazione ed il pieno rispetto del presente Regolamento.

Le eventuali inosservanze da parte dei **Clienti**, o comunque di **Terzi**, rilevate e contestate dal personale di cui al precedente Articolo 4, saranno comunicate alla **Società**, che ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente, qualora l'infrazione costituisca violazione a norme di Legge.

Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati in ordine alla infrazione rilevata, l'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, specie se recidiva, costituisce grave inadempienza e può dar luogo alla risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con il **Cliente**, salvo il risarcimento dei danni da ciò derivanti alla **Società**.

ARTICOLO 6

La **Società** provvederà a rendere immediatamente consultabile agli utenti il presente Regolamento e potrà darne pubblicità mediante l'affissione del medesimo in apposite bacheche opportunamente dislocate negli Uffici locali e/o mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Chiunque, indipendentemente dalla qualifica di **Cliente**, acceda o si trovi nelle aree del **Marina** è tenuto all'osservanza del presente Regolamento.

Nello spirito del presente Regolamento e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti, la **Società** potrà altresì provvedere a pubblicizzare comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie per meglio precisare le norme di comportamento dei fruitori del **Marina** medesimo.

ARTICOLO 7

Nelle aree del **Marina** è vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale od artigianale, anche a bordo od a mezzo di unità, ad esclusione delle attività espressamente autorizzate dalla **Società** o nelle aree appositamente assegnate a tale scopo.

I Soggetti autorizzati a svolgere attività commerciali nel Marina ed i loro Clienti sono obbligati al rispetto del presente Regolamento, sono inoltre tenuti a garantire una apertura almeno stagionale, che viene di anno in anno comunicata dalla Direzione del Marina, delle medesime attività ed al pieno rispetto delle eventuali direttive ed ordinanze emesse dall'Autorità Marittima e da altri Enti competenti nonché a rispettare standard qualitativi, disciplinari di comportamento e direttive emanate dalla Direzione del Marina.

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'ORMEGGIO E DEL TRAFFICO MARITTIMO

ARTICOLO 8

Possono ormeggiare soltanto le unità autorizzate dalla **Società**. Il **Cliente**, cui è stato assegnato il diritto di godimento di un posto barca, deve provvedere ad assicurare l'unità ormeggiata contro i rischi connessi alla Responsabilità Civile verso Terzi, nonché per quelli causati da furto, incendio e scoppio, mediante polizze assicurative "a corpo".

ARTICOLO 9

Le unità all'ormeggio devono, a cura dei rispettivi proprietari o dei loro aventi causa, essere sempre in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi ed essere provviste, in rapporto alle dimensioni e caratteristiche dell'unità, di un sufficiente numero di parabordi di adeguata dimensione.

ARTICOLO 10

La **Società** si riserva la facoltà di contrassegnare i posti barca mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni potranno essere riportati sul ciglio dei pontili e delle banchine portuali.

La **Società** provvederà a formare un apposito elenco dei posti barca, denominato anche "Piano degli Ormeggi", che conterrà, in modo riservato, per ciascun posto barca, il nominativo del **Cliente**, i dati identificativi dell'unità ed ogni altra utile informazione.

Ciascun **Cliente** è tenuto a fruire del posto barca a lui riservato, con espresso divieto di ormeggiare altrove la propria unità.

Al riguardo, è prescritta la osservanza della permanente corrispondenza sia tra posto barca e **Cliente**, sia tra quest'ultimo ed unità ormeggiata, che deve corrispondere ai dati comunicati dal **Cliente** alla **Società** e da questa riportati nel Piano degli Ormeggi allegato al presente Regolamento.

La **Società** si riserva la facoltà di variare temporaneamente il Piano degli Ormeggi per condizioni meteo, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative e/o commerciali, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie, nonché per l'avanzamento dei lavori di riqualificazione oggetto della concessione demaniale marittima n. 488/2018, concordando con l'Autorità Marittima, di volta in volta il piano degli ormeggi vigente, redatto secondo criteri commerciali, logistici e di sicurezza.

Le unità ormeggiate debbono avere dimensioni massime - larghezza e lunghezza – inferiori del 5% rispetto alle correlate dimensioni della categoria dello specchio acqueo del relativo posto barca riportate nel piano degli ormeggi vigente

In ogni caso le dimensioni dell'unità ormeggiata, inclusi i parabordi, non possono eccedere le correlate dimensioni della categoria dello specchio acqueo del relativo posto barca. Eventuali situazioni di non conformità delle dimensioni delle unità ormeggiate, alle dimensioni massime dello specchio acqueo della tabella di cui sopra, costituiranno sia una grave inadempienza da parte del Cliente sia un'occupazione abusiva e/o irregolare di area demaniale e daranno luogo ai provvedimenti che la Società riterrà di dover adottare per il miglior funzionamento del Marina, compresa l'immediata segnalazione all'Autorità Marittima, competente in materia, per le opportune azioni anche ai sensi del precedente art. 5. Laddove, poi, la situazione di non conformità rappresenti un pericolo per la sicurezza della navigazione e dell'ormeggio la Società provvederà senza indugio ad intimare all'armatore dell'unità di spostare l'unità in un posto barca adeguato. Il relativo contratto di ormeggio anche altrui sarà di conseguenza aggiornato. In caso di inerzia od omissione da parte dell'armatore, la Società, tramite il proprio personale ed informata l'Autorità Marittima, provvederà a spostare direttamente l'unità irregolarmente ormeggiata in un posto barca adeguato alle dimensioni della stessa, addebitando al Cliente i costi per l'ormeggio sostitutivo su base giornaliera.

ARTICOLO 11

La navigazione nello specchio acqueo portuale in concessione è disciplinata dalle pertinenti norme del presente Regolamento, oltre che dalle generali norme di sicurezza e da quelle, eventualmente più restrittive, emanate dall'Autorità Marittima locale e dovrà svolgersi alla velocità massima di 3 nodi.

ARTICOLO 12

Un numero di posti barca non inferiore al 10% della capacità globale del **Marina** è, inoltre, destinato alle unità da diporto in transito.

Le unità in transito, potranno accedere allo specchio acqueo solo dopo espressa autorizzazione della **Direzione del Marina**.

I Comandanti o un membro dell'equipaggio delle unità in transito, qualora non vi abbiano provveduto preventivamente, dovranno, nel più breve tempo possibile, registrare l'arrivo dell'unità presso gli uffici della **Direzione del Marina**.

I Comandanti delle unità in transito, battenti bandiera extra UE e provenienti da un porto estero, dovranno provvedere a formalizzare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge per tale fattispecie.

ARTICOLO 13

I **Clienti** devono utilizzare esclusivamente le attrezzature di ormeggio installate dalla **Società** e sono tenuti al risarcimento di ogni danno eventualmente ad esse arrecato.

Ogni **Cliente** è responsabile della sicurezza della propria unità rispetto al modo in cui essa è stata ormeggiata, alla scelta del tipo e della dimensione dei cavi di ormeggio, così come del loro stato di usura.

E' vietato dar fondo alle ancore nello specchio acqueo del **Marina**, a meno di diversa specifica disposizione da parte dei Responsabili dell'Ormeggio. L'uso delle ancore è, comunque, consentito in caso di avverse condizioni meteo marine, fermo restando che la decisione di dar fondo o meno alle ancore spetta al **Cliente**, il quale se ne assume la responsabilità.

TITOLO III – SERVIZI

ARTICOLO 14

La **Società** cura l'espletamento dei seguenti servizi:

- 1) Amministrazione e Direzione del Marina;
- 2) Gestione e promozione del Marina;
- 3) Gestione delle unità in transito;
- 4) Gestione dei parcheggi;
- 5) Servizio radio VHF;
- 6) Somministrazione di acqua potabile ed energia elettrica;
- 7) Manutenzione delle aree comuni;
- 8) Manutenzione dei sistemi di ormeggio;
- 9) Manutenzione ordinaria e straordinaria ed implementazione di tutti gli altri impianti, arredi, attrezzature ed opere portuali;
- 10) Illuminazione delle aree portuali e delle aree comuni;
- 11) Pulizia dello specchio acqueo portuale, delle banchine, dei pontili e delle aree comuni.

Il seguente elenco è a titolo esemplificativo e non esaustivo e, pertanto, non rappresenta la totalità dei servizi che la Società può effettivamente fornire ai propri Clienti, anche tramite soggetti terzi. La Società si riserva di implementarlo con ulteriori servizi che si rendano necessari al buon funzionamento del Marina.

Per motivi di economia gestionale, l'anno solare si intende diviso in bassa e alta stagione. In tali diversi periodi i servizi portuali potranno essere erogati con modalità differenziate, coerentemente con le maggiori o minori effettive necessità.

Analogo principio troverà applicazione anche con riferimento alle ore diurne e notturne.

I servizi offerti dal Marina, compreso il godimento dell'ormeggio, sono forniti dietro corrispettivo.

TITOLO IV - NORME DI COMPORTAMENTO, DI SICUREZZA ED ANTINQUINAMENTO

ARTICOLO 15

Al fine di limitare l'emissione di onde elettromagnetiche, nell'area portuale è vietato l'uso del radar.

ARTICOLO 16

In accordo con le norme contenute nel Decreto Legislativo 182/2003, nell'ambito del **Marina** è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro, sia in mare che sulle banchine, moli e pontili.

E' altresì vietato l'uso del WC di bordo con scarico diretto a mare ovvero lo svuotamento nelle acque portuali delle vasche di accumulo delle acque nere di bordo.

Per lo smaltimento dei rifiuti i **Clienti** devono usare esclusivamente gli appositi contenitori e le specifiche Isole Ecologiche; la **Società** provvederà, poi, al corretto conferimento a soggetto autorizzato.

ARTICOLO 17

Nell'ambito del **Marina** è vietato l'uso di proiettori luminosi e di segnali acustici.

E' altresì vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle unità, come pure quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie, prima delle ore 8 e dopo le ore 21, nonché, durante il periodo da Giugno a Settembre compresi, tra le ore 13.00 e le ore 16.00. E' vietato, in ogni caso,

lasciare le unità all'ormeggio con il/i motore/i principale/i in moto senza che a bordo vi sia una persona responsabile, in grado di intervenire in caso di necessità o pericolo.

Negli orari di cui al comma precedente sono anche vietate le emissioni sonore (musica, TV, etc.) ad un volume eccessivo, l'effettuazione di lavori rumorosi e lo svolgimento di qualunque attività che possa disturbare la quiete altrui.

ARTICOLO 18

Nello specchio acqueo portuale sono vietati la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea.

È vietato altresì immergersi in prossimità delle unità per effettuare supervisioni, interventi o riparazioni. Tali attività possono essere svolte esclusivamente da personale abilitato, riconosciuto ed autorizzato dalla **Direzione del Marina** ed iscritto negli appositi registri tenuti dall'Autorità Marittima locale.

ARTICOLO 19

È vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, tender, etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a depositi o ripostigli.

Il personale della **Società** è espressamente autorizzato a rimuovere tali oggetti ed a depositarli in appositi locali senza assumere alcuna responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 20

All'interno del **Marina** gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco. I cani vanno tenuti al guinzaglio e con le museruole.

In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali, nelle aree portuali, possa arrecare molestia o disagio. Ogni eventuale deiezione animale dovrà essere prontamente asportata dal proprietario della bestiola.

ARTICOLO 21

Il collegamento alle prese per l'energia elettrica dei posti barca dovrà essere effettuato, a cura del **Cliente**, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi o spine non idonei.

E' altresì tassativamente vietato ai **Clients** ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell'energia elettrica.

ARTICOLO 22

Il collegamento agli erogatori dell'acqua potabile dovrà essere effettuato, a cura del **Cliente**, esclusivamente con proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo nonché di apposito terminale a chiusura automatica.

ARTICOLO 23

In caso di incendio a bordo di una unità, la **Direzione del Marina** ha la facoltà, secondo il suo prudente apprezzamento, di disormeggiare immediatamente l'unità incendiata e di allontanarla dall'Ormeaggio. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico del **Cliente** responsabile, il quale sarà anche tenuto all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

In caso di pericolo di affondamento di un'unità la **Direzione del Marina**, ha, altresì, la facoltà, secondo il suo prudente apprezzamento, di compiere ogni azione utile ad evitare il parziale o completo affondamento dell'unità, anche mediante il ricorso ad operatori esterni a, autorizzati ad operare in ambito portuale. Le spese relative agli interventi operati sono a carico del **Cliente** responsabile, il quale sarà anche tenuto all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

In caso di sversamento in acqua di sostanze inquinante da parte di una unità la **Direzione del Marina**, ha, infine, la facoltà, secondo il suo prudente apprezzamento, di compiere ogni azione utile ad evitare forme di inquinamento, anche mediante il ricorso ad operatori esterni autorizzati ad operare in ambito portuale. Le spese relative agli interventi operati sono a carico del **Cliente** responsabile, il quale sarà anche tenuto all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

ARTICOLO 24

La **Società** non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito del **Marina**, anche a bordo delle unità. Analogamente non risponde di furti di unità, o parti di esse, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone o cose che si trovino nell'ambito dell'area in concessione.

ARTICOLO 25

Il Direttore del **Marina** provvederà all'organizzazione del Servizio Prevenzione e Protezione, mediante la nomina di un Responsabile del Servizio, che provvederà anche alla predisposizione del Piano di Emergenza, del Documento di Valutazione dei Rischi, alla nomina della squadra Antincendio e Primo Soccorso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Inoltre, la **Società**, pur non assumendo obblighi di custodia di cui all'articolo precedente, adempirà le disposizioni in materia di security predisponendo un servizio di vigilanza che viene svolto ordinariamente dal proprio personale e potrà essere eventualmente implementato tramite sistemi elettronici ed informatici. La **Società** si riserva, inoltre, di sottoporre a verifica e revisione le proprie disposizioni in materia di security a cadenza annuale.

TITOLO V - NORME FINALI

ARTICOLO 26

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Regolamento di Gestione sarà competente l'Autorità Giudiziaria di Grosseto (Foro competente).

ARTICOLO 27

Fanno parte integrante del presente Regolamento tutte le tariffe, tempo per tempo vigenti, per i servizi portuali approvate dalla **Società**.